

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	183
Esame testimoniale dell'avvocato Douglas Duale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183
Comunicazioni del Presidente	183
ALLEGATO (<i>Relazione illustrativa</i>)	185

Martedì 2 marzo 2004. — Presidenza del presidente Carlo TAORMINA.

La seduta comincia alle 20.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carlo TAORMINA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Esame testimoniale dell'avvocato Douglas Duale. (*Svolgimento e conclusione*).

Carlo TAORMINA, *presidente*, introduce l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Carlo TAORMINA, *presidente*, Raffaello DE BRASI ((DS-U), Domenico TUCCILLO (MARGH-U), Giulio

SCHMIDT (FI), Mauro BULGARELLI (Misto-Verdi-U) e Pietro CANNELLA (AN), ai quali risponde l'avvocato Douglas DUALE. Carlo TAORMINA, *presidente*, ringrazia l'avvocato Douglas Duale e i deputati intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Carlo TAORMINA, *presidente*, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 25 febbraio 2004, comunica di aver predisposto una proposta di modifica al regolamento interno (*vedi allegato*), avente natura di coordinamento tra le disposizioni contenute nella deliberazione istitutiva della Commissione e le norme previste dal medesimo regolamento.

Infatti, mentre la deliberazione istitutiva prevede che sia per le audizioni che per le testimonianze si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale, il regolamento interno stabilisce l'applicabilità di tali disposizioni solo alle persone convocate nelle forme della testimonianza. Occorre, quindi, ampliare la sfera dei soggetti convocabili, a norma di regolamento in-

terno, nella forma della testimonianza, sopprimendo, pertanto, la riserva di audizione per i soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento interno.

Propone, pertanto, di inserire l'esame di tale proposta di modifica regolamentare all'ordine del giorno della seduta della Commissione già prevista per giovedì 4 marzo 2004.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 22.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI
ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli colleghi,

la deliberazione istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin prevede, all'articolo 3, comma 1, che per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

In particolare, l'articolo 372 del codice penale prevede che chiunque, depone come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Il richiamo a tale articolo da parte della deliberazione istitutiva fa sì che ogni persona informata dei fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, qualunque siano le modalità con le quali venga convocata di fronte alla Commissione, assume nella sostanza gli obblighi del testimone.

Ciò rappresenta una novità molto importante che richiede un coordinamento con le disposizioni del regolamento interno, ed in particolare, con l'articolo 13,

comma 3, secondo il quale i parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sentiti nelle forme dell'audizione libera.

Questa disposizione rischia di creare una discrasia tra la forma nella quale la Commissione è chiamata a convocare i soggetti sopramenzionati e la sostanza del loro intervento qualificabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della deliberazione istitutiva, come testimonianza.

Per tali ragioni ho ritenuto opportuno proporre una proposta di modifica del regolamento interno volta alla soppressione del comma 3 dell'articolo 13 del medesimo regolamento.

TESTO

All'articolo 13 del regolamento interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin il comma 3 è soppresso.

On. Carlo Taormina